

CIRCOLARE N. 1 DEL 29.01.2018

AGEA COORDINAMENTO

SEDE

SIN s.p.a

SEDE

Oggetto: Criteri Pagamento Saldo – Domanda Unica 2017**Misure di intervento ammissibili al pagamento del saldo**

I decreti di pagamento devono essere predisposti per tutti i produttori richiedenti i seguenti pagamenti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 s.m.i..

Per il secondo ciclo dei saldi restano esclusi gli aiuti ai sostegni accoppiati, in attesa che vengano determinati gli importi unitari di riferimento. Per quanto concerne il “Manuale di Gestione delle Procedure di Ammissibilità all'aiuto e relativo pagamento Domanda Unica 2017 – Controlli da effettuare e trattamento degli indicatori riscontrati”, adottato con Decreto Arcea n. 258 del 19/10/2017.

I regimi ammessi al pagamento:

1. il regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 s.m.i. e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 – Titolo III, capo I
2. il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 – Titolo III, capo 3 s.m.i. e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 – Titolo III, capo II
3. il pagamento per i giovani agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 – Titolo III, capo 5 s.m.i. e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 – Titolo III, Capo III;

Il pagamento delle domande sottoposte ai controlli oggettivi, è subordinato al completamento dei controlli stessi ed alla disponibilità dei relativi esiti tecnici. Per le domande interessate da convocazione, si procede al pagamento una volta definiti gli esiti tecnici a seguito dell'incontro.

Nella corresponsione dei saldi, per le somme che eccedono l'importo di 2.000 euro, si procede ad applicare la Disciplina finanziaria nella misura del 1,388149 %. Il tasso di adattamento è fissato dal Reg. UE n. 1236/2017 all' art. 1: *“Ai fini della fissazione del tasso di adattamento a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1307/2013 che superino 2 000 EUR, da versare agli*

agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2017, sono ridotti di un tasso di adeguamento pari a 1,388149 %”.

Modalità di corresponsione del saldo - Precisazioni

Per ciascun regime di aiuti ammissibili alla corresponsione del saldo occorre considerare:

1. regime di pagamento di base (titoli):
 - a) Le superfici utilizzate per l'attivazione dei titoli devono essere dichiarate come ammissibili (regime di intervento 026 della matrice prodotti interventi di coordinamento);
 - b) ai fini dell'applicazione della riduzione dei pagamenti come disposto dall'articolo 5 del DM 18 novembre 2014, n. 6513, vengono presi in considerazione gli importi ammessi senza considerare le detrazioni previste dal medesimo articolo. Per l'applicazione delle detrazioni è necessario effettuare le verifiche informatiche con i dati dell'Anagrafe Tributaria/ Camera di Commercio.
 - c) Le aree di interesse ecologico (EFA) obbligatorie, imposte nella misura del 5% della superficie a seminativi aziendale in virtù dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013 s.m.i., si calcolano in base alla superficie totale a seminativo determinata.
 - d) L'importo calcolato per l'inverdimento da corrispondere in fase di saldo viene calcolato sulla base al coefficiente nazionale provvisorio pari a 0,4993 come previsto dal punto 2 della circolare AGEA prot.47589 del 5 giugno 2017.
2. il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente viene considerato nei limiti della superficie determinata per il regime di pagamento di base;
3. il pagamento per i giovani agricoltori deve essere corrisposto sulla base dei requisiti di accesso alla misura riscontrati, anche attraverso i dati di competenza dalla CCIAA:
 - I. data di insediamento in azienda;
 - II. effettività della carica ricoperta nella compagine societaria (persona giuridica);
4. il regime dei piccoli agricoltori il pagamento è subordinato alla verifica della presenza di superfici 2017 ammissibili non inferiori a quelle ammesse per il regime di base nel 2015;

Esclusioni

Dalla predisposizione dei decreti restano escluse dal pagamento Domande per le quali:

1. i controlli amministrativi non sono stati completati;
2. i controlli amministrativi che evidenziano uno scostamento superiore al 10%;
3. sono state presentate comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 809/2014 (errori palesi)
4. sono state presentate comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (eventi riconducibili a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali), non completate dalla presentazione di una domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014;
5. sono state presentate domande con dati ritenuti non corretti dall'agricoltore dichiarante in applicazione delle Istruzioni Operative Arcea n. 10 del 12 giugno 2017, non seguite dalla presentazione di una domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 o da una dichiarazione di conformità della domanda presentata alla richiesta di aiuti voluta ovvero hanno effettuato la prenotazione di una domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 in applicazione delle Istruzioni Operative Arcea n.13 del 14 novembre 2017;

6. i titoli provvisori risultano contrassegnati dalla presenza di anomalie bloccanti determinate nell'ambito del Registro Titoli;
7. le casistiche contemplate nel successivo paragrafo "Esclusioni a carattere temporaneo".

Superfici relative a:

- 1) **parcelle non riscontrate in grafica dichiarate in domande 2017:** le parcelle non riscontrate in grafica impediscono il pagamento della corrispondente superficie;
- 2) **particelle oggetto di istanza di riesame dichiarate in domande 2017:** le particelle interessate da istanza di riesame non ancora lavorata/ chiusa (codice anomalia P09-01) non possono essere considerate ammissibili al pagamento;
- 3) **particelle riscontrate** nella base dati fornita dall'Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali;

Esclusioni di carattere temporaneo per le Domande con:

1. Le domande relative ai soggetti (cedenti) che hanno indicato trasferimenti non validati/ non rilasciati dal Registro titoli. L'esclusione di tali domande ha rilevanza al fine di evitare che il pagamento venga effettuato a favore del soggetto non corretto (es. al cedente in luogo del cessionario).
2. somme percepite in eccesso per "errori amministrativi" o "altro": si procede alla individuazione delle domande 2016 con presenza di importi percepiti in eccesso superiori ai 12,00 euro. Le domande 2017 presentate dalle stesse aziende verranno incluse nei decreti di pagamento dei saldi 2017 non appena verrà reso compensabile l'importo iscritto nel Registro debitori.
3. applicazione retroattiva dell'aggiornamento grafico 2016 (refresh): si procede alla individuazione delle domande 2015 e 2014 con importi in eccesso superiori ai 12,00 euro a seguito dell'applicazione retroattiva dell'aggiornamento grafico 2016 (refresh). Le domande 2017 presentate dalle stesse aziende verranno incluse nei decreti di pagamento degli anticipi 2017 non appena verrà reso compensabile l'importo iscritto nel Registro debitori.
4. sanzioni pluriennali: per le domande uniche 2015 e 2016 si procede alla individuazione dell'importo oggetto della sanzione da recuperare nei successivi tre anni civili. Le domande 2017 presentate dalle stesse aziende verranno incluse nei decreti di pagamento degli anticipi 2017 non appena verrà reso compensabile l'importo iscritto nel Registro debitori.

Piano di decretazione

In conformità a quanto previsto dalla Legge del Bilancio di previsione 2018 del 23 dicembre 2017, alla Circolare AGEA di Coordinamento Prot. 4435 del 22 gennaio, si dispone la predisposizione del pagamento del decreto di saldo, come di seguito riportato.

- il primo decreto di saldo da effettuare entro il 2 febbraio 2018 individua i beneficiari tra le aziende che hanno presentato domanda unica anche se basate su superfici demaniali, la cui concessione da parte di un Ente pubblico è antecedente al 19 novembre 2017
- i successivi decreti riguarderanno le domande che risulteranno ammissibili per la progressiva risoluzione dei motivi di esclusione di cui sopra

In attesa della definizione del plafond nazionale per il Regime di base, si procede pertanto al pagamento del 93% escludendo in via precauzionale il 7% del pagamento per titoli.

Istruzioni generali

Il piano di decretazione viene attuato in relazione alle risorse finanziarie a disposizione dell'Organismo pagatore Arcea e nei termini comunicati dall'ufficio Arcea per l'esecuzione dei pagamenti.

Ciascun decreto viene predisposto tenendo conto del limite massimo di 90.000 beneficiari.



Il Direttore Arcea

Dott. Maurizio Nicolai

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Nicolai".